

Civile Ord. Sez. 1 Num. 6987 Anno 2019

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 11/03/2019

ORDINANZA

sul ricorso 9019/2015 proposto da:

C.U. 201

Sciabica Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tuscolana n.1178, presso lo studio dell'avvocato Caci Nelide, rappresentato e difeso dall'avvocato Rinaldo Calogero, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Banco Popolare Societa' Cooperativa, quale incorporante la Banca Popolare di Lodi s.p.a., in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Fante n.2, presso lo studio dell'avvocato Palmeri Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Panico Antonio Francesco,

1

ORD.
2199
2018



giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 1530/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. — Il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicatti, in accoglimento della domanda proposta da Sciabica Giuseppe nei confronti della Banca Popolare Italiana, condannava quest'ultima alla restituzione di quanto da essa indebitamente percepito a titolo di interessi convenzionali (determinati attraverso il rinvio agli usi su piazza) e a titolo di interessi anatocistici, con riguardo al conto corrente intrattenuto dall'attore con il menzionato istituto di credito

2. — Proponeva appello la Banca Popolare Società Cooperativa, nella sua qualità di mandataria della Banca Popolare di Lodi, che era subentrata nel rapporto controverso.

Nella resistenza di Sciabica, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di prime cure, riduceva a euro 17.444,85 l'importo che la banca era tenuta a restituire al correntista. In sintesi il giudice distrettuale ^{riteneva} rilevava che gli interessi passivi andassero conteggiati al tasso legale dall'inizio del rapporto fino al 30 giugno 2000 e che da quella stessa data gli interessi in questione dovessero essere capitalizzati trimestralmente, giacché a far data dal 1° luglio 2000 la banca



aveva conferito la stessa periodicità agli interessi creditori e debitori, in conformità dell'art. 3 delib. CICR del 9 febbraio 2000.

3. — La sentenza della Corte di Palermo, resa il 27 settembre 2014, è impugnata per cassazione da Giuseppe Sciabica con un ricorso affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la Banca Popolare che ha depositato memoria. Il pubblico ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il primo motivo denuncia l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente si duole dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori con decorrenza dal 1° luglio 2000. Osserva, in proposito: che la delibera CICR non poteva costituire deroga al principio posto dall'art. 1283 c.c.; che non vi era stata approvazione per iscritto delle clausole relative alla periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi, con «indicazione del tasso rapportato su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione»; che controparte avrebbe dovuto provare di avergli comunicato la variazione delle condizioni contrattuali: ciò che non era invece accaduto.

Il motivo è nel complesso infondato.

Le previsioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000 trovano il loro fondamento, sul piano legislativo, nell'art. 25, commi 2 e 3, d.lgs. n. 342/1999. Il comma 2 del detto decreto legislativo ha modificato l'art. 120 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993), prevedendo, per l'appunto, che il CICR stabilisse «modalità e

criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria», disponendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Il terzo comma del cit. art. 25 ha previsto, per quanto qui interessa, che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, dovessero essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che avrebbe altresì stabilito le modalità e i tempi dell'adeguamento

Il CICR, con la nominata delibera, ha poi stabilito (art. 2) che nel conto corrente dovesse essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1° luglio (art. 7, comma 1); in particolare, ove le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, previa comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque, entro il 31 dicembre 2000 (art. 7, comma 2). L'approvazione specifica da parte del correntista (e quindi il perfezionamento di un nuovo accordo fondato sulla specifica adesione da parte di quel soggetto) era stabilita per la sola ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle





condizioni precedentemente applicate (art. 7, comma 3).

La deduzione del ricorrente, incentrata sulla inettitudine della delibera CICR a derogare la regola posta dall'art. 1283 c.c. si coniuga col rilievo, svolto dal pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, secondo cui la pronuncia di incostituzionalità che ha interessato il terzo comma dell'art. 25 del cit. d.lgs. n. 342/1999 (Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425) avrebbe fatto venir meno il presupposto legittimante la disciplina transitoria contenuta nell'art. 7 della delibera CICR medesima.

Tale assioma non può però essere condiviso.

Deve evidenziarsi che la richiamata pronuncia di incostituzionalità non ha interessato quella parte del comma 3 dell'art. 25 cit. in cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si fonda sull'eccesso di delega, avendo la Corte costituzionale escluso *«che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante»*. Appare anzi manifesto che l'intervento caducatorio riguardi il regime di sanatoria che il legislatore ha previsto per il periodo che precedeva proprio l'entrata in vigore della delibera CICR. Va notato, al riguardo, che il venir meno della *«continuità logica con la delega»* con la conseguente rottura della *«necessaria consonanza che deve intercorrere tra quest'ultima e la norma delegata»* sia stata individuata dal giudice delle leggi in ciò: *«il legislatore delegato, da un lato sancisce (pro praeterito), per qualsiasi tipo di vizio, una generale sanatoria delle clausole anatocistiche illegittime contenute nei contratti bancari anteriori al 19 ottobre 1999, con effetti temporalmente limitati sino al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera del CICR); dall'altro attribuisce (pro futuro), sia pure nell'identico limite temporale, la stessa indiscriminata 'validità ed efficacia' alle*

clausole poste in essere nel periodo tra il 19 ottobre 1999 ed il 21 aprile 2000» (Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425 cit.).

Occorre considerare, in proposito, che nelle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la statuizione precettiva avente valore di accertamento costitutivo ed estintivo con efficacia *erga omnes* è contenuta nel dispositivo della sentenza, da ritenersi, peraltro, posto in rapporto di correlazione necessaria con la motivazione le volte in cui soltanto quest'ultima consenta di determinare con precisione, al fine di individuare l'esatta portata e il preciso oggetto della pronuncia, quali disposizioni di legge debbano ritenersi caducate (così Cass. 17 dicembre 2004, n. 23506).

In detta prospettiva è corretto ritenere che la delibera del CICR abbia mantenuto intatto il proprio vigore anche dopo la richiamata pronuncia di incostituzionalità e fosse quindi pienamente idonea a regolamentare, sul piano attuativo, la prescrizione concernente l'adeguamento dei contratti in precedenza conclusi al nuovo regime: prescrizione, questa dell'adeguamento, che presenta, difatti, una propria sicura autonomia logica e giuridica rispetto alla sanzionata previsione della sanatoria dei contratti contenenti clausole anatocistiche conclusi prima del 21 aprile 2000, e che va correlata al più ampio potere regolamentare demandato al CICR dal comma 2 dell'art. 25 (con cui si affidava al suddetto Comitato il compito di stabilire, per il futuro, le modalità e i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie).

Nella restante parte il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non chiarisce i precisi termini della propria doglianza. Infatti, prima riferisce della necessità di un'approvazione scritta delle clausole relative alla periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, richiamando l'art. 2 della delibera



CICR (che non riguarda però i contratti già in essere al momento di entrata in vigore della disposizione) e poi — indirettamente evocando la disciplina dell'art. 7, comma 2, della delibera — assume che controparte avrebbe dovuto provare di aver comunicato la variazione nella periodicità della capitalizzazione, rilevando come tale prova non fosse stata fornita (omettendo, oltretutto, di considerare che l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui la variazione delle condizioni contrattuali si era attuata a mezzo dell'invio dell'estratto conto del 30 giugno 2000, riflette un accertamento di fatto non sindacabile nella presente sede). E' appena il caso di ricordare che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa: e che ciò comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).

2. — Il secondo mezzo verte sul tema della asserita mancata pattuizione degli interessi convenzionali. Viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 7 della delib. CICR del 9 febbraio 2000, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il motivo di impugnazione investe la parte della decisione con cui stato ritenuto applicabile il tasso d'interesse convenzionalmente pattuito: e al riguardo l'istante rileva che nessuna pattuizione relativa agli interessi era mai intervenuta nel corso del rapporto.

La censura di omessa motivazione è fondata.

La Corte di merito si è limitata ad approvare il conteggio



elaborato dal consulente tecnico d'ufficio, che aveva calcolato al tasso legale gli interessi maturati fino all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000: ma non ha in alcun modo chiarito in forza di quale successiva convenzione sarebbe stato convenuto un diverso saggio di interesse (unica condizione, questa, legittimante l'applicazione di un interesse distinto da quello legale).

Ricorre pertanto una radicale anomalia motivazionale: anomalia che è riconducibile alla violazione di legge costituzionalmente rilevante, tuttora deducibile col ricorso per cassazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

3. — Il terzo mezzo oppone la nullità per usurarietà dei tassi e la violazione degli artt. 117 t.u.b. e 1284 c.c.. Il ricorrente assume che la banca abbia di volta in volta, unilateralmente, applicato «tassi differenti da quelli indicati», lamenta l'applicazione commissioni non dovute, l'illiceità della commissione di massimo scoperto, la nullità di clausole che recepiscono accordi di cartello, l'assenza di trasparenza della banca nella gestione del rapporto.

Il motivo è palesemente inammissibile.

Anzitutto il medesimo risulta essere del tutto carente di specificità: sia con riferimento al contenuto delle clausole di cui è eccepita l'invalidità (clausole che oltre a non essere riprodotte nel corpo del ricorso, ineriscono a un contratto di cui non è stata precisata la localizzazione all'interno dei fascicoli di causa), sia con riguardo agli addebiti che, nel corso del rapporto, sarebbero stati posti in atto sulla base di esse. Peraltro, nemmeno si comprende come possa risultare usurario il tasso di interesse debitore con riferimento al periodo di tempo in cui ha operato l'eterointegrazione del contratto a norma dell'art. 117, comma

7, t.u.b..

In secondo luogo, il rilievo d'ufficio delle divise nullità contrattuali risulta comunque precluso in queste sede, giacché il tema introdotto presuppone accertamenti di fatto. In sede di legittimità non è consentita, come è noto, la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità della sentenza, purché il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass. 5 maggio 2006, n. 10319)

3. — La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del secondo motivo; il primo deve essere rigettato, mentre il terzo è da dichiararsi inammissibile. La causa è rinviata alla Corte di appello di Palermo, cui si rimette anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, cui è demandata la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. *in diversa composizione* 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 6 dicembre 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARGNE 

Il Presidente

 

